

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRACASSI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1977

Provvedimenti a favore degli Enti di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — Prima che venisse emanata la legge 30 aprile 1976, n. 386, contenente norme di principio, particolari e finanziarie sugli Enti di sviluppo, lo Stato aveva trasferito alle Regioni interessate (con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11) le funzioni amministrative che lo Stato medesimo aveva svolto nei confronti degli Enti di sviluppo *monoregionali*, e cioè gli Enti di sviluppo per l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, il Molise, le Marche e l'Umbria, mentre non era stato effettuato pari trasferimento alle rispettive Regioni per gli Enti pluriregionali, quali la Maremma, la Puglia, la Sardegna, il Delta Padano.

Di fatto è accaduto che per avere lo Stato emanato la legge sulla regionalizzazione degli Enti di sviluppo pluriregionali *ben quattro anni dopo* (legge 30 aprile 1976, n. 386) quella testè citata (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11), relativa alla regionalizzazione degli Enti monoregionali, lo Stato ha conseguentemente ritardato notevolmente a regolare i rapporti finanziari con le Regioni che avevano avuto gli Enti di sviluppo già trasferiti alle Regioni stesse, come l'Abruzzo, la Campania, la Calabria, le Marche, il Molise e l'Umbria.

È successo pertanto che mentre lo Stato ha assicurato direttamente il finanziamento

degli Enti ancora pluriregionali (Delta Padano, Maremma, Sardegna, Puglia), non ha concesso nessun finanziamento agli Enti di sviluppo monoregionali, neanche per quelli (Abruzzo, Campania, Calabria) che avevano i compiti residuati della *riforma fondiaria*, rimasta — questa attività — di preta competenza dello Stato.

Questo grave e ingiusto trattamento riservato agli Enti di sviluppo monoregionali non è stato purtroppo eliminato dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, in quanto con questa legge lo Stato si è accollato l'onere di 245 miliardi per le spese di funzionamento degli Enti ancora pluriregionali (Delta Padano, Maremma, Puglia e Sardegna) — pur avendo le rispettive Regioni partecipato come le altre alla ripartizione del fondo comune dal 1° aprile 1972 fino al 31 dicembre 1976 — mentre per gli Enti monoregionali, e cioè per le loro esigenze fino al 31 marzo 1972 (termine della gestione statale) si è fermato sullo stanziamento complessivo per tutti questi Enti (ben 6!) di 14 miliardi e quattrocento milioni di lire, corrispondenti alla situazione accertata al 31 marzo 1972.

Ora, mentre per gli Enti pluriregionali c'è stata continuità di finanziamento da parte dello Stato *fino al 31 dicembre 1976*, per gli Enti *monoregionali* si è creato un vuoto di

finanziamento dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1976, in contrasto patente col principio dell'uguaglianza di trattamento tra le varie Regioni. In Parlamento, durante la discussione della legge 30 aprile 1976, n. 386, la grave questione d'ingiustizia fu sollevata alla Camera dal deputato democristiano Bellisario con l'ordine del giorno 9/3805/3, che il rappresentante del Governo, il sottosegretario Felici, dichiarò « fondato nella sostanza », riservandosi di affrontare il problema con separato provvedimento, e al Senato dal senatore del PSI Buccini (Commissione Agricoltura), che manifestò seri dubbi sulla legittimità costituzionale della legge allora in discussione per la disparità di trattamento, tanto che il Governo, rappresentato dallo stesso Ministro dell'agricoltura, senatore

Marcora, convenne « sulla esigenza di un ulteriore provvedimento che risolva tale problema ».

Successivamente all'emanazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, ancora il deputato democristiano Bellisario presentò il disegno di legge n. 4546 del 29 aprile 1976 per provvedere da parte dello Stato anche per gli Enti *monoregionali* alle esigenze finanziarie 1° aprile 1972-31 dicembre 1976; senonchè la proposta è caduta per la fine prematura della Legislatura.

Pertanto, presentemente la proposta viene ripresentata per completare la legge 386 del 1976 e riparare alla gravissima ingiustizia perpetrata e per concretizzare i due ordini del giorno approvati dal Parlamento e gli impegni assunti dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per fronteggiare i fabbisogni finanziari dal 1° aprile 1972 fino al 31 dicembre 1976 degli Enti regionali di sviluppo: Ente Fucino-Ente di sviluppo in Abruzzo; Ente di sviluppo nelle Marche; Ente di sviluppo in Campania; Ente di sviluppo per il Molise; Ente di sviluppo in Umbria; Ente di sviluppo in Calabria - Opera Sila, è autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000 milioni.

Art. 2.

All'onere complessivo derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.